

N. 147/2018 R.G.N.R.

N. 2019/2018 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI PIACENZA

Ufficio dei Giudici per le indagini preliminari

Il Giudice,

nel procedimento indicato in epigrafe, iscritto nei confronti di:

██ per il delitto di cui all'art. 574 bis c.p.

- Letta la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. in data 9.9.2019;
- Visto l'atto di opposizione proposto il 26.9.2019 dal difensore di ██████████
██████████
- Sentiti gli interessati all'udienza del 2.10.2020, fissata ai sensi dell'art. 409, comma 2, c.p.p.;
- A scioglimento della riserva assunta all'esito della predetta udienza;
- Osservato come, dalla lettura degli atti presenti all'interno del fascicolo del P.M., emergano i presupposti per l'esercizio dell'azione penale;
- Considerato, in primo luogo, come la previsione di cui all'art. 574 bis c.p. punisca le condotte di "abductio" e di trattenimento del minore al di fuori del territorio dello Stato, in alternativa tra di loro (cfr. in tal senso Cass. Sez. VI, sentenza n. 28772 del 16.9.2020);
- Rilevato che, nel caso di specie, pur essendovi stata pacificamente una legittima traduzione della figlia ██████████ al di fuori del territorio nazionale, avvenuta con il consenso di quest'ultimo, il successivo trattenimento all'estero della minore da parte della madre ██████████ presenti profili di illiceità penale;
- Ritenuto, in proposito, che il comportamento teso a mantenere la minore collocata all'estero (peraltro in un paese, gli Stati Uniti, diverso da quello originariamente indicato dall'indagata al compagno come meta del suo viaggio), senza fornire al genitore la possibilità di frequentarla integri gli estremi del reato di cui all'art. 574 bis c.p.;
- Valutato, al riguardo, come non possa essere richiamata come scusante per tale atteggiamento la accertata impossibilità dell'opponente di ottenere il passaporto per raggiungere la propria figlia;
- Ritenuto, anzi, come costituisca specifico dovere di un genitore non impedire il diritto dell'altro di vedere il figlio comune e come, nel caso in esame, tale

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive mark.

dovere possa comportare per la [REDACTED] la necessità di tornare in Italia per consentire a [REDACTED] di vedere la figlia;

- Considerata, in tale ottica, insufficiente la mera messa a disposizione di strumenti tecnologici per consentire la “videochiamata”, qualora la separazione fisica tra genitore e figlia si protragga per mesi o anche anni;
- Osservato come, in caso di persistenza di un atteggiamento contrario, possa configurarsi la fattispecie prevista dall’art. 574 bis c.p., e come per l’accertamento di tale reato permanga la giurisdizione italiana, pur essendo la condotta commessa all’estero;
- Tenuto conto, al riguardo, che *“in tema di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, sussiste la giurisdizione italiana nel caso di condotta di trattenimento commessa interamente all'estero solo a condizione che la residenza abituale del minore, precedentemente concordata dai genitori, fosse in Italia, sicché questo è il luogo in cui si consuma l'offesa derivante dalla illecita condotta consistente nell'impedimento al genitore di continuare a soddisfare le esigenze fondamentali del figlio e di mantenere con questi la stabilità di rapporto”* (così Cass. Sez. VI, sentenza n. 8660 dell’11.12.2018);
- Ritenuto che, nel caso di specie, l’esigenza di mantenere il rapporto tra la minore E [REDACTED] – cittadina italiana, cresciuta in Italia fino all’età di 2 anni – e il padre consenta di ritenere sussistente la giurisdizione di questo Paese

P.Q.M.

visto l’art. 409, comma 5, c.p.p.

o r d i n a


al Pubblico Ministero di formulare l’imputazione entro il termine di giorni dieci;

d i s p o n e

l’immediata restituzione degli atti al Pubblico Ministero procedente.

Piacenza, 2 ottobre - 27 novembre 2020

Il Giudice
dott. Luca Milani



Depositato in cancelleria

Piacenza il 27 NOV. 2020

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa  PIFFERI